

Anche per quanto attiene al profilo sanzionatorio amministrativo sono state individuate soluzioni che consentono di realizzare una piena sinergia tra le due strutture.

Nel corso del 2008, la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 15 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le attribuzioni della stessa riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa sugli intermediari.

5.3 Collaborazione con gli organi investigativi

I rapporti tra la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza sono disciplinati da un protocollo d'intesa stipulato nel 2007 diretto a stabilire i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. Nell'accordo viene previsto che la Banca d'Italia possa avvalersi della Guardia di Finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili per la vigilanza (controlli informativi). Viene inoltre stabilito che la Guardia di Finanza possa svolgere accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d'Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 53, 1° comma del d.lgs. 231/2007, nel 2008 la Guardia di Finanza ha concordato con la Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia l'effettuazione di accertamenti ispettivi nei confronti di cinque intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 d.lgs. 385/93.

Inoltre, nel quadro di indagini volte a verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio da parte di soggetti esercenti l'attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi, la Guardia di Finanza ha sottoposto all'Istituto 338 richieste di informazioni; 136 le comunicazioni di avvio ovvero chiusura di accertamenti pervenute, talvolta accompagnate dalla trasmissione all'Istituto - per le valutazioni di competenza - dei verbali di contestazione redatti dalla Guardia di Finanza in esito alle indagini.

6. Le questioni relative ai rapporti con la Repubblica di San Marino

Come accennato nel par. 3, l'Assemblea Plenaria del *Moneyval*, nella riunione tenutasi a Strasburgo dal 31 marzo al 4 aprile 2008, ha sottoposto a valutazione il sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino, segnalando significative carenze nell'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI. La Repubblica di San Marino è stata, pertanto, sottoposta a una procedura rafforzata di osservazione. Nel contesto di tale ultima procedura, il *Moneyval*, dall'8 al 12 dicembre 2008, ha nuovamente esaminato la posizione di San Marino, anche alla luce della nuova normativa sammarinese antiriciclaggio nel frattempo emanata; la valutazione non si è conclusa positivamente, soprattutto in ragione dell'impossibilità di formulare un giudizio sull'effettività di numerose disposizioni appena emanate e di residui profili di criticità ravvisati in alcune soluzioni normative adottate. Un nuovo esame del *Moneyval* è previsto nel mese di settembre 2009.

L'Unione Europea, in applicazione della Direttiva 2005/60/CE, ha stilato una lista dei paesi extra UE che applicano normative di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. La Repubblica di San Marino - considerato anche il giudizio reso da *Moneyval* - non è stata inclusa nella lista. A norma dell'art. 25 del d.lgs. 231/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 12 agosto 2008, un decreto che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva; il decreto ha riproposto senza modifiche la lista comunitaria.

Alla luce di tali accadimenti, in data 19.6.2008, la Banca d'Italia ha chiarito agli intermediari vigilati che i rapporti tra intermediari nazionali e istituzioni finanziarie sammarinesi sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007. Inoltre, nell'ambito del progetto di riforma della matrice dei conti, con comunicazione del luglio 2008, è stato rappresentato agli intermediari che, a far tempo dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2008, i rapporti intrattenuti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino vanno censiti, nelle segnalazioni di vigilanza, statistiche e di Centrale dei rischi, come rapporti verso soggetti "residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea" e classificati secondo il pertinente sottogruppo di attività economica (banche, società finanziarie, ecc).

In coerenza con tale comunicazione, in data 15.9.2008, sono state fornite al sistema anche istruzioni relative alla corretta classificazione in Archivio Unico Informatico dei soggetti stabili nella Repubblica di S. Marino.

Infine, con comunicazione del 30.12.2008, gli intermediari sono stati invitati a considerare gli effetti della valutazione condotta da *Moneyval* su alcuni servizi di pagamento svolti da banche italiane con banche sammarinesi. In particolare, si è fatto riferimento alle convenzioni stipulate da banche italiane con banche sammarinesi al fine dell'emissione di propri assegni circolari nella Repubblica di San Marino e alla negoziazione di assegni circolari e bancari da parte di banche sammarinesi – successivamente gestiti nell'ambito dei sistemi di pagamento nazionali – nonché ai trasferimenti elettronici di fondi.

In proposito, è stata ribadita la necessità che le banche italiane dispongano – anche mediante accesso diretto - di tutte le informazioni sulla clientela delle banche sammarinesi necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, le vigenti disposizioni (art. 23 e 41 d.lgs. 231/2007) non consentono l'instaurazione o la prosecuzione di relazioni d'affari e impongono di valutare la sussistenza dei presupposti per l'inoltro di segnalazioni di operazioni sospette.

Con specifico riferimento ai trasferimenti elettronici di fondi è stato richiamato quanto previsto dal Regolamento CE 1781/2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in base al quale i messaggi di pagamento con Paesi extra-UE – tra i quali anche San Marino - non possono essere gestiti sulla base di un codice identificativo, ma richiedono l'inserimento di complete informazioni relative all'ordinante il pagamento.

Da ultimo, è stato sottolineato che nella partecipazione indiretta di intermediari stabiliti a San Marino a sistemi di pagamento nazionali, il partecipante diretto deve garantire che l'operatività non sia in contrasto con alcuna disposizione di legge o di regolamento, ivi comprese quelle in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

7. L'attività della Banca d'Italia di lotta al finanziamento del terrorismo

La Banca d'Italia partecipa all'attività di analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo e di scambio di informazioni tra le istituzioni rappresentate nel Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), fornendo il proprio contributo tecnico e svolgendo anche un ruolo di interlocutore con il sistema bancario e finanziario. Nel corso del 2008, si sono svolte riunioni del Comitato alle quali hanno preso parte rappresentanti della Banca d'Italia.

In tale ambito, sono proseguiti i lavori per dare attuazione alle decisioni assunte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di

distruzione di massa, rispetto alle quali sono state dettate dal CSF specifiche linee d'intervento. Sono state inoltre discusse le iniziative da intraprendere con riguardo alle riserve formulate dal GAFI in merito all'adeguatezza dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di alcuni paesi. Su tali questioni, la Banca d'Italia ha definito specifiche iniziative in coerenza con gli orientamenti espressi dal CSF.

7.1 Le sanzioni contro Bank Sepah

Come noto, la filiale italiana di Bank Sepah, a seguito dell'inserimento della banca iraniana nella lista dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni e delle attività contenuta nella Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 1747(2007), è stata sottoposta, dopo un periodo di gestione provvisoria, alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 70 del TUB.

Il provvedimento di amministrazione straordinaria del 26.05.2007, inizialmente emesso per la durata di un anno, è stato successivamente prorogato fino al 26.11.2008.

La gestione della filiale è stata affidata a due Commissari straordinari, assistiti da un Comitato di sorveglianza, i quali, previa autorizzazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria, hanno provveduto a soddisfare le richieste di pagamento dei depositanti e dei creditori mediante provvista ricevuta dalla casa madre e dalle altre banche iraniane ordinanti.

In tale quadro, l'attività della filiale, limitata al pagamento dei debiti preesistenti alla designazione, si è progressivamente esaurita; nei mesi di settembre e ottobre 2008 ha avuto impulso la procedura di riduzione del personale avviata dai Commissari straordinari.

Successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, la succursale resta soggetta al blocco di operatività conseguente alle iniziative adottate in sede internazionale e sottoposta al sistema di controlli delineato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, permangono sulla filiale gli effetti del regime di congelamento, tra cui il divieto di effettuare operazioni e, segnatamente, di svolgere attività bancaria. Inoltre, incombe l'obbligo di un'informativa mensile al Comitato di Sicurezza Finanziaria sulla movimentazione dei conti correnti della filiale; al Comitato devono anche essere presentate le eventuali istanze di autorizzazione per il compimento di pagamenti in deroga al congelamento che si rendessero necessari. Il CSF si avvale dei controlli della Guardia di Finanza per garantire il rispetto del congelamento e del divieto di compiere nuove operazioni.

Nell'ambito di tali controlli, la filiale continua a inviare le segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia che riferisce al CSF eventuali aspetti di anomalia che dalle stesse dovessero emergere.

Nell'eventualità in cui le misure disposte a livello internazionale venissero revocate, Bank Sepah dovrà comunque astenersi dalla ripresa dell'attività, in quanto la stessa è condizionata all'esito delle verifiche che la Banca d'Italia effettuerà in ordine alla sussistenza dei requisiti organizzativi e tecnici per lo svolgimento dell'attività bancaria.

Va infine segnalato che, successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di Bank Sepah, è stato approvato il d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha modificato l'art. 12 del d.lgs. 109/2007, prevedendo che, nel caso in cui i soggetti sottoposti a congelamento siano vigilati dalla Banca d'Italia, si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le norme che disciplinano la

procedura di amministrazione straordinaria contenute nel TUB e nel TUF; è previsto, tra l'altro, che la procedura prosegua per la durata del congelamento.

7.2 L'azione di sensibilizzazione svolta dalla Banca d'Italia sui paesi a regime antiriciclaggio carente indicati dal GAFI

In relazione al comunicato del GAFI del 28.2.2008 nel quale sono formulate riserve sul grado di affidabilità del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di Iran, parte settentrionale di Cipro, Pakistan, Sao Tomé e Principe, Turkmenistan e Uzbekistan, la Banca d'Italia, in data 21.4.2008, ha diffuso alle banche e agli altri intermediari finanziari vigilati una comunicazione in cui si richiamano i rischi insiti nell'instaurare o mantenere relazioni con controparti insediate in tali paesi.

In proposito, è stato raccomandato agli intermediari di porre in essere forme rafforzate di *customer due diligence*, tali da pervenire a una compiuta identificazione delle controparti e da consentire un'approfondita valutazione della coerenza e compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario del cliente.

7.3 Il contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

Nel corso del 2008 si è consolidato a livello internazionale un orientamento volto a considerare il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa un'attività illegale al pari della stessa proliferazione. Le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno formulato divieti circa la fornitura di assistenza o supporto finanziario a soggetti implicati nei menzionati programmi.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal Regolamento n. 1110/2008, prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra le quali il congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione nonché l'obbligo a carico degli enti creditizi e finanziari di segnalare le operazioni sospette riconducibili al finanziamento di programmi di proliferazione.

Inoltre, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, su invito dei Ministri finanziari del G7, ha provveduto ad elaborare linee guida volte ad assistere gli Stati membri nel dare attuazione alle disposizioni sulle sanzioni di natura finanziaria contenute nelle Risoluzioni delle Nazioni Unite 1718 (2006) contro la Corea del Nord, e 1737(2006) e 1747(2007) contro l'Iran⁽³⁾. Ulteriori linee guida relative all'attuazione della Risoluzione 1803(2008) sono state approvate dalla Plenaria GAFI svoltasi lo scorso ottobre a Rio de Janeiro⁽⁴⁾.

Coerentemente con tali orientamenti, la Vigilanza della Banca d'Italia ha istituito un gruppo di lavoro congiunto con la UIF incaricato di redigere apposite indicazioni operative per gli intermediari vigilati sui comportamenti da tenere e sui controlli da effettuare nei rapporti e nelle

⁽³⁾ Cfr. FATF-GAFI, *Guidance regarding the Implementation of Financial Provision of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction*, June 2007; id., *Guidance regarding the Implementation of Activity Based Financial Prohibitions of United Nations Security Council Resolution 1737*, October 2007.

⁽⁴⁾ Cfr. FATF-GAFI, *Guidance on Implementation of Financial Provision of United Nations Security Council Resolution 1803*, October 2008.

operazioni eventualmente intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

Peraltro, nel quadro della comunicazione del 21.4.2008 rivolta agli intermediari vigilati, è stato fatto presente che, nell'ambito delle iniziative volte a contrastare lo sviluppo del programma nucleare iraniano, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1803(2008) ha chiesto agli Stati membri di vigilare sui rapporti intrattenuti dagli intermediari finanziari nazionali con tutte le banche iraniane, tra le quali, in particolare, Bank Melli e Bank Saderat.

Con successiva comunicazione del 2.7.2008, è stato inoltre segnalato agli intermediari che l'Unione europea, in base alla decisione 2008/475/CE, ha disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Bank Melli di Teheran, anche con riferimento alle succursali e alle filiazioni estere della banca.

8. La Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

La normativa antiriciclaggio è sempre più parte integrante delle regole che condizionano il funzionamento dei circuiti di pagamento. In tale ambito, occorre infatti ridurre a sintesi l'esigenza di richiedere e gestire un elevato numero di informazioni per accrescere l'efficacia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e quella – potenzialmente contrapposta – di garantire il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento attraverso un trattamento totalmente automatizzato delle operazioni. Le soluzioni individuate per comporre questo tendenziale *trade-off* (ad esempio, l'utilizzo di un identificativo unico nei messaggi di pagamento agganciato alle informazioni sull'ordinante presso la banca di quest'ultimo) costituiscono parte qualificante delle procedure utilizzate dagli intermediari e, quindi, oggetto di specifica attenzione da parte delle banche centrali in veste di autorità di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

L'azione delle autorità deputate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, riducendo i rischi di utilizzi distorti dei circuiti e degli strumenti di pagamento, rafforza inoltre l'azione delle banche centrali volta a ridurre il ricorso al contante e agli strumenti cartacei a favore dello sviluppo dei più sicuri ed efficienti strumenti di pagamento elettronici.

In tale contesto, la Banca d'Italia svolge una serie di attività, anche in collaborazione con altre Autorità e Sedi di cooperazione, tese a preservare il sistema dei pagamenti da utilizzi per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Delle attività svolte in collaborazione con la funzione di Vigilanza si è dato conto nell'ambito della presente relazione.

Nel corso del 2008, in particolare, l'Istituto ha avviato approfondimenti – nell'ambito delle tematiche connesse con l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 - finalizzati a rilevare l'entità dei messaggi incompleti ricevuti dagli intermediari italiani, i principali Paesi (sia UE sia extra UE) da cui tali pagamenti incompleti provengono e le contromisure eventualmente adottate nei confronti delle controparti inadempienti. Ciò anche al fine di acquisire evidenze utili per la definizione delle istruzioni che l'Istituto – ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs 231/2007 – è chiamato ad emanare nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.

Intermediari assicurativi

- 3 agenzie della HDI Assicurazioni s.p.a.:
 - o Contas s.r.l., Roma;
 - o Alberto De Liguori & Partners s.r.l., Roma;
 - o April Italia s.p.a., Milano.

- 4 agenzie della Groupama Vita s.p.a.:
 - o Moretta Assicurazioni snc, Albano Laziale (RM);
 - o Marianecchi Umberto, impresa individuale, Roma;
 - o VIR.PA di Felici Virgilio e Pilotti Paolo snc, Roma;
 - o Frapporti Fosco, impresa individuale, Verona.

- 1 agenzia della Ergo Previdenza s.p.a.:
 - o Assidomus s.a.s. di Lepone Giuseppe & Co, Roma.

- 1 agenzia della Società Reale Mutua di Assicurazioni:
 - o Serafin Alberto e Rossi Sergio s.r.l., Roma.

- 5 broker:
 - o Aldebaran Società di Intermediazioni Assicurative s.r.l., Roma;
 - o SIBAS s.r.l., Milano;
 - o Codermatz Insurance Broker, ditta individuale, Fiumicino (RM);
 - o Broking Italia s.r.l., Roma;
 - o Consulbrokers & Partners s.r.l., Roma.

Le verifiche presso le direzioni generali hanno posto in evidenza – seppur nell’ambito di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio – carenze del sistema dei controlli interni. In particolare:

- presso una delle direzioni generali è stato riscontrato l’utilizzo di una procedura informatica di gestione dell’AUI che, per le aperture dei rapporti continuativi e per le operazioni d’incasso, faceva riferimento ad una data operazione non sempre corretta;
- la mancata implementazione e messa in opera delle procedure e dei processi finalizzati all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Tale carenza è stata riscontrata presso due direzioni generali;
- per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette, non risultavano ancora attivati sistemi informatici per l’automatica individuazione di operazioni sospette, che tenessero conto degli indici di anomalia indicati dalla Banca d’Italia. Ciò ha comportato, spesso, una valutazione limitata alle sole operazioni effettuate in contanti;
- il rischio derivante dalla non conformità alle norme non era stato sufficientemente monitorato dagli organi amministrativi e di controllo.


Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso le reti distributive, è emerso un significativo ricorso a procedure manuali ed una non sempre corretta compilazione della scheda antiriciclaggio, con particolare riferimento alla data dell’operazione ed al materiale esecutore della stessa (nel caso di operazioni multiple). Inoltre, è stata spesso riscontrata l’impossibilità di individuare una data certa di trasmissione dei dati antiriciclaggio dall’intermediario alla Compagnia di riferimento.

Per quanto riguarda l’operatività dei broker, è stato rilevato che gli adempimenti antiriciclaggio ricadevano su una parte esigua del portafoglio, essendo quest’ultimo

prevalentemente costituito da polizze dei rami danni e, per la parte relativa a polizze dei rami vita, da polizze-convenzione per la previdenza integrativa e/o la gestione del trattamento di fine rapporto.

L'Autorità, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, ha provveduto a formulare puntuali rilievi alle imprese, sollecitando l'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità il loro operato, nonché quello dei loro intermediari assicurativi. Per quanto concerne le carenze nei sistemi di controllo interno che hanno contribuito ad alimentare disfunzioni procedurali che ostacolavano la funzionalità di processi operativi finalizzati all'assolvimento degli obblighi di legge, sono in fase di predisposizione le relative contestazioni.

Distinti saluti.


Il Presidente
(Giacinto) Gianni




Il PRESIDENTE
Prot. Segr. 3826/09

Roma, 5 maggio 2009

Gent.mo
Dr Giuseppe Maresca
Responsabile Segretariato
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX settembre, 97
ROMA

N.pr. 36418/2009..... MEF
Data 06.05.2009..... DT

00006940

Oggetto: Art. 5, comma 3, Decreto Legislativo 21 settembre 2007, n. 231.

Si trasmette in allegato, ai sensi della disposizione legislativa indicata in oggetto, la relazione concernente i dati e le informazioni sulle attività svolte dalla Consob nell'anno 2008 e nei primi mesi dell'anno 2009 nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Con i migliori saluti

(Lamberto Cardia)

Staff/Presidente

Roma, 5 maggio 2009

DECRETO LEGISLATIVO 21 SETTEMBRE 2007, N. 231.

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 231/07, di dati e informazioni sulle attività svolte dalla Consob nell'anno 2008 e primi mesi del 2009 nelle materie di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria

1- Gli interventi ispettivi e i relativi esiti

La Consob, nel corso del 2008, nell'ambito dell'esecuzione di ispezioni di carattere generale nei confronti di 5 società di intermediazione mobiliare (SIM), ha svolto specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio.

Detti accertamenti sono stati finalizzati a verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali ed il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs n. 231/07.

In particolare, sono stati oggetto di analisi, il rispetto degli obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela con riferimento alle fasi di:

- identificazione e verifica dell'identità dei clienti e degli eventuali delegati, con particolare attenzione al momento dell'avvio del rapporto con la clientela e alle operazioni di importi superiori ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti;
- registrazione e conservazione delle scritture relative ai rapporti continuativi, con particolare riferimento ai mezzi di pagamento utilizzati;
- controllo continuativo, con riguardo alla coerenza e all'adeguatezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo del cliente.

Le attività ispettive svolte hanno inoltre interessato la verifica degli obblighi relativi:
-alla istituzione presso i soggetti ispezionati dell'Archivio Unico Informatico e alla sua tenuta;
-alla comunicazione dei dati aggregati all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

La Consob, ai sensi della disciplina normativa citata, ha proceduto ad interessare per i profili di rispettiva competenza, la Banca d'Italia e l'UIF.

2- Attività di vigilanza svolta dalla Consob sui mercati finanziari e collaborazione con l'UIF.

Nel corso dei primi mesi del 2009 è stato dato avvio alla cooperazione tra la Consob e l'UIF in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro sui mercati finanziari.

La Consob ha segnalato all'UIF, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2007, 35 operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio

L'attività di vigilanza sui mercati finanziari svolta dalla Consob ha infatti portato all'individuazione di operazioni concluse su strumenti finanziari derivati nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana spa (in particolare *Italian Derivatives Market e Securitised Derivatives Exchanges*), con le quali sono state attuati trasferimenti di liquidità tra persone fisiche, più raramente persone giuridiche, privi di giustificazione economica e compiuti in forma anonima. Il controvalore totale delle operazioni segnalate supera i 3 milioni di euro.

Si è ritenuto che tali operazioni rientrassero negli schemi previsti dalle **“Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette”** in materia di antiriciclaggio, emanate dalla Banca d’Italia. Alla trasmissione delle segnalazioni, avvenuta il 10 febbraio 2009, sono seguiti due incontri con rappresentanti dell’UIF:

Nel corso del primo incontro tenutosi il 23 febbraio 2009, sono stati esaminati i seguenti argomenti:

- istituzionalizzazione del flusso di segnalazioni da Consob a UIF, che ha manifestato l’interesse ad avvalersi delle competenze specifiche della Consob in materia di vigilanza sui mercati finanziari regolamentati;
- interesse alla conclusione di un protocollo d’intesa per disciplinare la collaborazione e lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette di interesse per entrambe le Autorità.

Nel secondo incontro del 15 aprile 2009, è stata esaminata una nuova versione delle **“Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette”**, in fase di completamento. Nel testo sono stati inseriti nuovi indici di anomalia finalizzati all’individuazione e alla classificazione delle operazioni sospette, con particolare riguardo, per quanto di competenza Consob, alle operazioni compiute su strumenti finanziari e da intermediari finanziari nell’offerta dei servizi di investimento.

E’ intenzione della Consob dare concreto e tempestivo seguito alla fattiva collaborazione posta in essere con l’UIF, con contatti e incontri finalizzati all’esame congiunto e all’eventuale integrazione delle citate segnalazioni che la Consob ha trasmesso all’UIF.

3-Attività di vigilanza svolta dalla Consob sull’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio alle società di revisione iscritte nell’Albo Consob.

L’art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007 dispone che le società di revisione, nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di identificare e di verificare l’identità del **“titolare effettivo”**, con ciò intendendosi **“la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente”**, al quale viene fornita la prestazione professionale.

Inoltre l’art. 23, comma 1, dello stesso decreto legislativo prevede espressamente che qualora le società incaricate dell’attività di revisione non siano in grado di rispettare i citati obblighi di adeguata verifica della clientela, non possono eseguire la prestazione professionale, ovvero pongono fine alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione all’UIF.

In proposito, si segnala un caso nel quale una società controllante di una società quotata ha comunicato di non essere in grado di conferire l’incarico di revisione ai sensi dell’art. 165-bis T.U.F., poiché la società incaricata della revisione del bilancio 2008 della società controllata quotata, aveva posto quale condizione necessaria l’identificazione del **“titolare effettivo”** della società conferente l’incarico. Questa ultima si era detta impossibilitata a fornire alla società di revisione informazioni complete sul **“titolare effettivo”** in quanto, in taluni paesi esteri in cui hanno sede la maggior parte dei soci - persone giuridiche - della stessa, le normative ivi vigenti non consentivano di divulgare i nominativi dei soggetti che partecipano in tale società.

Considerato che l’art. 159, comma 1, T.U.F. attribuisce alla Consob - tra i presidi per la tutela degli investitori - il potere di conferire d’ufficio l’incarico di revisione qualora la società a ciò

tenuta non vi abbia autonomamente provveduto e tenuto conto che la stessa disciplina antiriciclaggio prevede tra i casi in cui è possibile derogare ai citati obblighi di astensione dalla prestazione professionale lo svolgimento di attività derivanti da obblighi di legge, la Consob ha provveduto ad esercitare detto potere di conferimento d'ufficio alla società già incaricata della revisione del bilancio 2008 della predetta società controllata quotata.

Infine si segnala che, in relazione ai lavori per la predisposizione delle disposizioni organizzative e procedurali in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007, da emanare con riferimento alle società di revisione iscritte nell'Albo Consob, sono in corso approfondimenti degli aspetti innovativi della disciplina e sono stati inoltre avviati contatti con la Banca d'Italia per il necessario coordinamento degli interventi normativi di rispettiva competenza.

**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**

II REPARTO

Prot. 125/II/IV/4^{VI} 19/A 11.617/09 Roma 30.3.2009**OGGETTO:** Relazione annuale al Parlamento. Contributo DIA ex artt. 5 e 48 D.Lgs 231/2007.**AL SEGRETARIATO DEL COMITATO DI SICUREZZA
FINANZIARIA****ROMA**

In relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 48 D.Lgs 231/2007, trasmetto la relazione contenente i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte da questa dia nel corso del 2008, nell'ambito delle funzioni antiriciclaggio di competenza.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
31 MAR 2009
26052 Prot. n.

**IL CAPO DEL REPARTO
INVESTIGAZIONI GIUDIZIARIE***Dr Sergio LOI***Documento
MEF - I DIPARTIMENTO**
Archivi Centralizzati Tesoro

10 00 00 00 02 65 93 40

PAGINA BIANCA



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



*Dati statistici ed informativi sulle attività svolte dalla
Direzione Investigativa Antimafia nel 2008, forniti al
Comitato di Sicurezza Finanziaria
ai sensi degli articoli 5 e 48 Decreto Legislativo 231/2007*

1. PREMESSA

La presente relazione riflette il lavoro svolto dalla Direzione investigativa antimafia nell'anno 2008 nell'azione di contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo della prevenzione, alla luce del quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 231/2007, sia sotto il profilo repressivo.

Come noto il riciclaggio del denaro di provenienza illecita viene realizzato con l'ausilio di strumenti finanziari sempre più sofisticati e assicura profitti enormi al crimine organizzato. Il suo contrasto è, pertanto, di fondamentale importanza nella lotta alla criminalità organizzata in genere ma, in particolare, a quella di stampo mafioso.

In questa direzione, il D.Lgs. 231/2007, che ha dato attuazione alle direttive comunitarie antiriciclaggio 2005/60/CE e 2006/70/CE, anche se non ha trovato ancora piena applicazione, costituisce di fatto la struttura portante di un sistema di contrasto al riciclaggio più efficace, raffinato ed evoluto rispetto al precedente.

Ad un anno dalla sua entrata in vigore la normativa ha sicuramente favorito un incremento delle informazioni finanziarie verso le forze di polizia, particolarmente utile per l'avvio di investigazioni giudiziarie o di procedimenti di prevenzione a contrasto dell'infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso nel sistema economico finanziario.

In tale quadro, la Direzione ha svolto l'attività di competenza monitorando il flusso informativo derivante dalle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette provenienti dalla U.I.F., secondo un *modus operandi*, frutto di una prassi collaudata, che si articola nei seguenti passaggi: